

Comune di Carinaro

(PROVINCIA DI CASERTA)

**MODIFICATO con
delibera
del Consiglio Comunale
n. 32
dell' 14/10/2014**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI**

REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DI CARINARO
**(APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 30.9.2000 modificato CON DELIBERA DI C.C. N. 52
DEL 11.10.2012 e CON DELIBERA DI C.C. n. 32 del 14.10.2014)**

ART. 1 -Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla "formazione del giovane cittadino" ed al fine di favorire una idonea crescita socioculturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità. è istituito a Carinaro il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".

ART. 2 -Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio Comunale della città, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Carinaro nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.

ART. 3 -Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 4 -Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri. sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta. e sottoposte all' Amministrazione comunale. la quale. entro 60 giorni dal ricevimento dovrà formulare proposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

ART. 5 -Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della città uno o più specifici argomenti per la relativa discussione. Le modalità e le procedure per tale richiesta in sede di revisione generale dello strumento statutario, saranno precisati anche nel nuovo statuto del Comune, ai sensi della legge 142/ 1990 "Ordinamento delle Autonomie Locali".

ART. 6 -Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità nelle procedure identiche a quelle seguite per il Consiglio Comunale cittadino. Le sedute sono pubbliche.

ART. 7 -Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, (*gli studenti delle 2[^] e 3[^] classi della scuola media statale di Carinaro "Giuseppe Petrarca" gli studenti delle 1[^], 2[^] e 3[^] classi dell'Istituto Comprensivo Statale di Carinaro"*

ART. 8 -Costituiscono il corpo elettorale (*tutti gli studenti della predetta scuola media*) **gli studenti della V[^] classe della scuola primaria e gli studenti delle 1[^], 2[^] e 3[^] classi scuola secondaria di primo grado.**

ART. 9 -Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da 12 consiglieri e dura in carica 1 anno.

ART. 10 - Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 30 ottobre di ogni anno vengono presentate le candidature a Sindaco e a Consigliere Comunale presso la presidenza (*della scuola media*) **dell'”Istituto Comprensivo Statale di Carinaro”**; le candidature a Consigliere comunale (non più di 12) possono presentarsi in modo libero, mentre le candidature a Sindaco **non più di tre**, dovranno essere sottoscritte da almeno 12 studenti della scuola: se si dovessero presentare più di 3 candidature a Sindaco o più di 12 candidati a Consiglieri comunali, verranno esclusi i più giovani di età;
- b) entro il 5 novembre, il Preside forma le liste dei candidati a Sindaco e a Consigliere comunale. disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza;
- c) dal 6 novembre inizia la Campagna Elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti nelle forme che, d'intesa con il Corpo Insegnante, riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc...)
- d) le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9 -12) l'ultimo sabato del mese di novembre e potranno essere costituiti più seggi elettorali;
- e) gli elettori riceveranno due schede (una per l'elezione diretta del Sindaco e l'altra per l'elezione a Consigliere Comunale) sulle quali saranno riportate le liste dei candidati a Sindaco o a consigliere comunale; gli alunni potranno esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta sulla casella a fianco del nominativo prescelto. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- f) Il presidente, il segretario di seggio e gli scrutatori (4 per ogni seggio) verranno sorteggiati tra gli studenti non candidati;
- g) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi. Sarà eletto Sindaco il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. Saranno eletti consiglieri comunali gli alunni appartenenti alla lista del sindaco eletto che hanno riportato il maggior numero di preferenze e 4 consiglieri delle altre liste che hanno riportato il maggior numero di preferenze, in caso di parità sarà eletto il più anziano di età;
- h) il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le intere liste e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Preside, alla Segreteria del Comune di Carinaro;
- i) Il Sindaco di Carinaro pubblica e proclama eletti, entro 7 giorni dal ricevimento dei risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, il Sindaco ed i 12 consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
- j) entro il mese di dicembre, su convocazione del Sindaco di Carinaro, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 11 - Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi, su proposta del Sindaco dovrà procedere: alla comunicazione dei membri della Giunta che sarà composta da il Sindaco e 4 membri tra i consiglieri comunali di maggioranza. Nella prima seduta di giunta il Sindaco nomina a sua discrezione il vice sindaco scelto tra i componenti della Giunta, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Sindaco, rilevato la brevità del mandato, le funzioni di Sindaco sono assunte dal vice Sindaco fino a nuove elezioni.

ART. 12 -Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare nella prima seduta del Consiglio il suo programma di lavoro.

ART. 13 -Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.

ART. 14 -La Giunta eletta si riunirà presso la casa comunale negli orari di ufficio dando comunicazione al Sindaco almeno 24 ore prima e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio.

ART. 15 -Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno del suo mandato. La sede del Consiglio è la Casa Comunale, ubicata in Carinaro alla via provinciale Carinaro - Teverola.

ART. 16 -Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari da parte di candidati delle liste di appartenenza.

ART. 17 -La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

ART. 18 -(*Nella scuola media*) Nell'"**Istituto Comprensivo Statale di Carinaro**" sarà costituita, a cura del preside, una commissione ristretta di "vigilanza" sulla regolarità delle procedure elettorali che provvederà, con il sistema del sorteggio di cui all'art. 10 lettera f), a nominare il seggio elettorale tra gli alunni. Tale commissione potrà comprendere, oltre al PRESIDE, gli insegnanti ed il personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati designati dal Preside stesso.

ART. 19 -Tale commissione avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Preside, entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive.

ART. 20 -In sede di Prima attuazione, gli adempimenti di cui all'art. 10 sono cadenzati secondo il seguente calendario: Presentazione candidature entro il 20 novembre; Formazione delle liste entro il 05 dicembre; inizio campagna elettorale il 06 dicembre; svolgimento delle elezioni il 22 dicembre dalle ore 9 alle ore 12.

ART. 21 Entrata in vigore - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.